Il Sole 24 ORE NORME E TRIBUTI
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 698000 (Data Stampa 0006901)
26-OTT-2026
da pag. 16 / foglio 1

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Dividendi, il nodo del credito d'imposta sulle ritenute estere

A oltre quattro anni dal principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza 25698 del 1° settembre 2022, i contribuenti restano senza bussola: da un lato, la normativa e la prassi dell'Agenzia escludono lo scomputo delle ritenute subite all'estero sui dividendi percepiti non in regime di impresa, e pertanto il modello Redditi 2026 non lo prevede; dall'altro, la giurisprudenza di legittimità e quella prevalente di merito riconoscono il credito d'imposta in favore del contribuente.

Il principio della Cassazione

La Cassazione è intervenuta con un principio di diritto che ha chiarito come l'imposta pagata in un Paese estero legato all'Italia da Convenzione sia detraibile quando l'imposta sostitutiva (articolo 18, Tuir) o la ritenuta d'imposta (articolo 27, Dpr 600/1973) sia applicata obbligatoriamente, non essendo possibile optare per l'imposizione ordinaria. La Convenzione prevale infatti sulla norma nazionale (lex specialis derogat generali).

La problematica riguarda anche gli utili corrisposti da soggetti trasparenti quali le società di persone all'estero (la sentenza 25698 trattava il caso di una partnership statunitense) atteso che le stesse sono considerate entità opache. Il principio – ribadito con sentenza 10204/2024 – si applica alle Convenzioni che regolano il credito di imposta negli stessi termini del Trattato con gli Stati Uniti: si tratta di gran parte delle Convenzioni stipulate dall'Italia riferite ai principali Paesi destinatari di investimenti italiani.

Dividendi tramite intermediario

Chi ha incassato i dividendi tramite intermediario non ha niente da dichiarare: la banca o la fiduciaria ha già applicato la ritenuta del 26% a titolo d'imposta, calcolandola sul dividendo al netto della ritenuta estera ("netto frontiera"). L'aliquota convenzionale è generalmente del 15% e il prelievo complessivo, estero più italiano, arriva così al 37,1% del dividendo lordo: al contribuente resta soltanto la via dell'istanza di rimborso per recuperare l'11,1% pagato in eccesso.

Dividendi senza intermediario

Diverso il caso di chi incassa il dividendo direttamente: l'imposta è liquidata in dichiarazione – peraltro in base alla prassi dell'Agenzia deve essere calcolata sul "lordo frontiera", originando in tal modo un trattamento fiscale (ulteriormente) discriminatorio – e si pone il problema di come esporre il credito.

Anche il modello Redditi 2026 non prevede un campo dedicato, e l'unica soluzione tecnicamente praticabile sarebbe scomputare il credito "prendendo in prestito" il rigo RM31, colonna 5 (credito Ivca), ma ciò farebbe emergere un'evidente anomalia.

Non appare proponibile nemmeno l'artificiosa riduzione del dividendo dichiarato, in modo da ottenere un'imposta pari all'11%: oltre a non essere corretta, questa soluzione espone al rischio che il credito sia disconosciuto perché non indicato in dichiarazione. Altrettanto pericoloso omettere il reddito quando il credito estero supera il 26%, ipotesi tipica delle partnership estere trasparenti: si rischiano le sanzioni per dichiarazione infedele e, ancora, il disconoscimento del credito per mancata indicazione.

Per le società di persone estere il contribuente potrebbe valutare di dichiarare il reddito per trasparenza, riportandolo in RN29: la norma lo esclude ma in sede di contenzioso ci sono comunque chance di vedersi riconosciute le imposte versate all'estero (così la Cgt di Milano 1123/2026 in riferimento a partnership statunitense). Considerate le difficoltà tecniche di recuperare il credito in dichiarazione e i rischi sanzionatori, la strada preferibile appare comunque quella dell'istanza di rimborso.

Plusvalenze

Analoghe conclusioni possono essere effettuate per la tassazione delle plusvalenze laddove venga operata una ritenuta nel Paese della fonte: si tratta di casi più infrequenti, in quanto la generalità delle Convenzioni prevede una tassazione esclusiva nel Paese di residenza. Fanno eccezione alcuni Paesi tra cui la Francia e il Brasile; è proprio in riferimento a quest'ultimo che si è espressa la Cgt di Brescia (sentenza 413/2026), che ha riconosciuto la detraibilità dell'imposta versata al fisco brasiliano. Anche in questo caso il modello dichiarativo non lascia spazio – quadro RT sezione IIA – alla possibilità di detrarre l'imposta versata all'estero, e pertanto si apre la strada del contenzioso.

—Alberto Crosti
—Stefano Vignoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme e prassi escludono lo scomputo del prelievo già subìto oltreconfine: la Cassazione è in disaccordo

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1956 - T.1619

